

COMUNE DI DASA'

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ORDINANZA N. 2/2019

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA - LIMITAZIONI TEMPORALI ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO TRAMITE GLI APPARECCHI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE

IL SINDACO

Premesso atto che: -

- il gioco d'azzardo patologico (G.A.P) o ludopatia è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "malattia sociale" e rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare, con i comportamenti d'abuso e dipendenza; -
- rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare un sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;
- la Legge Regionale n.9 del 26/04/2018, "Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della n'drangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza" prevede che : ***"I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dispongono:***
 - 1)- limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere;***
 - 2)- vietare la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ad una distanza inferiore a mt.300,00 da luoghi sensibili con esclusione delle rivendite di generi di monopolio a condizione che gli apparecchi siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare ;***
 - 3)- Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare gli orari di funzionamento dei seguenti apparecchi:**
 - Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo.
 - Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ("juke box").

- Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi simili.
- Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi (freccette) e apparecchi simili.
- Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi simili.
- Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.

-Ritenuto opportuno conformarsi a dette disposizioni regionali e,, quindi disciplinare gli orari di funzionamento dei locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT) e gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, nell’ottica di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, ricadendo in forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute;

-Vista la nota Prot. 96/18 del 06 settembre 2018 dell’ ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) sede di Catanzaro con la quale invita i comuni della Calabria ad adottare, relativamente a quanto prescritto dalla L.R. n. 9/2018, la seguente distribuzione delle fasce di accensione degli apparecchi da gioco : 09.00/13.00 – 16.00/20.00;

- **Considerato che** la Legge di stabilità 2011 – L. 13 Dicembre 2010, n. 220 – il decreto direttoriale AAMS, Prot. n. 2011/30011/giochi/UD, del 27 Luglio 2011 ha individuato i nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativi da applicarsi ai fini del contingentamento degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) e b) del TULPS, all’interno delle tipologie di esercizi commerciali, e precisamente:.

- Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq.
- Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100;

Visti: -

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", nonché il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "; - il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110 – commi 6 e 7 lett. b) TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”; - il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 27 luglio 2011 “Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, del TULPS; - il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”; -

Visto l'art. 3 comma 2 del D.lgs 267/2000 che recita: "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" nonché il successivo l'art. 50 comma 7,

Vista la Legge Regionale del 26 aprile 2018, n. 9,

ORDINA

a) - l'osservanza delle seguenti fasce orarie di esercizio delle sale scommesse e delle sale VLT di cui all'art. 88 TULPS nonché di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari, così come di seguito indicato:

- **DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 e DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00**
- *nelle ore di "non funzionamento", detti apparecchi devono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico.*

b) – il divieto di *collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri* da: istituti scolastici di ogni ordine e grado; centri di formazione per giovani e adulti; luoghi di culto; impianti sportivi; ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; stazioni ferroviarie- (comma 3 L.R. n.9).

Le rivendite di generi di monopolio come previsto dal comma 3 della L.R. n.9 , sono escluse dal divieto di cui al punto (b) della presente ordinanza,, a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita;

c) Il divieto di consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. E' altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption;

d) l'osservanza delle seguenti fasce orarie di esercizio degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui al punto 3:

- **PERIODO INVERNALE:** dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00;
- **PERIODO ESTIVO** : dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

- e) **Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico .**

DISPONE

-A che la presente ordinanza venga notificata a tutti i titolari dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro i quali avranno l'onere di prestare ossequio a quanto sopra ordinato, nonché alle seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all'interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro; -
- è fatto obbligo di esposizione, con visibilità all'esterno del locale, degli orari di apertura delle sale scommesse e delle sale VLT e gli orari di funzionamento dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS- (Lettera a della presente Ordinanza);

DISPONE ALTRESÌ

1)- Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al punto (a) della presente Ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

2)- La violazione delle disposizioni del comma 3 della L.R. n. 9/2018 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli (punto b della presente Ordinanza).

3)- La violazione del divieto di cui ai punti (d e c) della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato;

4)- . Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7 della legge L.R. n. 9/2018 e dei punti a,b,c.d. e della presente Ordinanza, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria:

5)- Salvo che il fatto non costituisca reato penale, per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente Ordinanza in attuazione della legge Regionale n. 9/2018, si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale

- **AVVERTE CHE** il presente provvedimento, verrà comunicato a mezzo PEC alla Prefettura, Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Arena , al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e alla Giunta Regionale della Calabria come previsto dalla legge n. 9/2018. La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio on line del Comune.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **avverte che**, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza

Dalla Residenza Municipale li, 12/03/2019

IL SINDACO
f.to Raffaele Scaturchio